

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## DECRETO 12 aprile 2011

Concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, per i lavoratori della societa' Ata Handling S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE  
degli ammortizzatori sociali  
e degli incentivi alla occupazione

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'art. 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'accordo governativo dell'11 febbraio 2010 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la societa' Ata Handling Spa, e' stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 50 unita' lavorative che verranno poste in CIGS per il periodo dal 1° febbraio 2010 al 31 gennaio 2012;

Visto il decreto n. 52791 del 22 giugno 2010 con il quale e' stato autorizzato il trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 50 unita' lavorative, per il periodo dal 1° febbraio 2010 al 31 luglio 2010;

Visto il decreto n. 56956 dell'11 febbraio 2011 con il quale e' stato autorizzato il trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 50 unita' lavorative, per il periodo dal 1° agosto 2010 al 31 gennaio 2011;

Visto l'accordo governativo del 17 febbraio 2011, con il quale le parti modificano l'accordo dell'11 febbraio 2010, per concordare il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 70 lavoratori occupati presso lo scalo di Malpensa, i quali ruoteranno su di una platea complessiva di 230 unita', disponendosi altresi', che a decorrere dal 1° febbraio 2011, per numero 3 lavoratori gia' collocati in cassa integrazione in virtu' dell'accordo dell'11 febbraio 2010, la sospensione sara' a zero ore senza rotazione e per le restanti 67 unita' del sito di Malpensa la riduzione sara' oraria e a rotazione;

Vista l'istanza con la quale la societa' Ata Handling Spa, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 50 unita' lavorative dei siti di Catania, Tessera (Venezia), Segrate - Linate (Milano) e Ferno e Malpensa (Varese);

Vista, altresi', l'istanza con la quale la societa' Ata Handling Spa, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 67 lavoratori occupati presso lo scalo di Malpensa, i quali ruoteranno su di una platea complessiva di 230 unita';

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per il periodo dal 1° febbraio 2011 al 31 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 50 unita' lavorative, della societa' Ata Handling Spa, per il periodo 1° febbraio 2011 al 31 luglio 2011;

Unita': Catania, Tessera (Venezia), Segrate - Linate (Milano) e Ferno - Malpensa (Varese).

Matricola INPS: 7042945652-05.

Pagamento diretto: NO.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 67 lavoratori occupati presso lo scalo di Malpensa, i quali ruoteranno su di una platea complessiva di 230 unita', della societa' Ata Handling Spa, per il periodo 1° febbraio 2011 al 31 luglio 2011;

Unita': Malpensa (Varese).

Matricola INPS: 7042945652-05.

Pagamento diretto: NO.

Art. 3

La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 4

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 5

La societa' e' tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2011

Il direttore generale: Paduano